

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO

TRA

..... (C.F./P.IVA) con sede e domicilio legale in via, in persona di _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche “Committente”)

E

_____ (C.F./P.IVA _____), con sede e domicilio legale in _____, in persona di _____, nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”), congiuntamente intese anche come le “Parti”,

premesso che:

- Le Parti hanno sottoscritto in data .. /.. /.. un Accordo Quadro per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale e vestiario da lavoro per la durata di n.3 anni;
- che ai sensi del predetto Accordo Quadro le forniture devono essere realizzate in base ad appositi Contratti Attuativi (di seguito “Contratto”), che l’Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti suindicati;
- che il Committente intende, quindi, affidare all’Appaltatore la fornitura di vestiario per il personale di esazione e dei punti;

tutto ciò premesso le “Parti” convengono quanto segue:

Art. 1. Disciplina del Contratto Attuativo

Le previsioni del presente Contratto sono integrative e complementari delle disposizioni riportate nell’Accordo Quadro ed in tutti i relativi allegati.

Art. 2. Oggetto del Contratto Attuativo

Il presente Contratto definisce la disciplina relativa all'affidamento della fornitura vestiario per il personale di esazione e dei punti.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico allegato all'Accordo Quadro costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo "Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa".

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale la Committente, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

La Committente si riserva altresì la facoltà di apportare variazioni al contratto nei limiti di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La stima dei fabbisogni riportati nel presente Contratto è indicativa e potrà subire variazioni significative in funzione delle diverse esigenze della Committente. Pertanto, i fabbisogni indicati non sono da considerarsi vincolanti per la Committente, né possono essere fonte di alcuna obbligazione della Committente verso l'Appaltatore.

Art. 3. Importo del Contratto

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione delle forniture oggetto del Contratto è pari a _____.

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità di cui all'articolo "Termini di Fatturazione" e corrisposto dalla Committente secondo le modalità indicate all'articolo "Fatturazione e Pagamenti":

Il valore previsto sopra indicato, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del Contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste

dal contratto, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

Art. 4. Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile del Procedimento

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall' Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile del Procedimento (RP) della Committente è

Il RP è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell' Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

Il RP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RP rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Art.5. Durata

Il presente Contratto ha una durata di tre anni pari a quella dell'Accordo Quadro in premessa.

La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs 50/2016.

Art.6. Modalità di Consegna

La Committente richiederà la fornitura del vestiario alta visibilità in base alle effettive esigenze tramite emissione di "Ordinativi di Lavoro" nei quali saranno indicati tipologia dei capi, quantità, taglia ed il relativo prezzo.

Gli "Ordinativi di Lavoro" dovranno essere evasi dalla Committente entro n..... giorni solari e continuativi (sarà indicato il numero presentato in fase di gara dall'Appaltatore) dalla data di invio dell'Ordinativo stesso.

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso i luoghi di consegna indicati dalla Committente.

Il materiale inoltre deve riportare i seguenti dati:

- denominazione dell'Appaltatore;
- codice materiale della Committente (preferibilmente utilizzando codici a barre);
- data di produzione e di consegna.

Ove il materiale, per sua struttura, non permetta l'apposizione di quanto richiesto, l'Appaltatore dovrà provvedere a confezionare singolarmente ciascun pezzo componente la fornitura apponendo su ciascuna confezione una etichetta che riporti gli stessi dati.

Qualora il materiale fornito non riportasse le indicazioni richieste, esso non verrà accettato e verrà rispedito all'Appaltatore con addebito delle spese di trasporto.

Art.7. Penali

I termini di fornitura previsti nei singoli "Ordinativo di Lavoro" sono da considerarsi essenziali.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna prevista nel singolo "Ordinativo di Lavoro" sarà applicata una penale pari allo 0,5% dell'importo complessivo dell' "Ordinativo di Lavoro" stesso.

Nell'eventualità in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 15% dell'importo complessivo del singolo "Ordinativo di Lavoro", sarà facoltà della Committente risolvere il contratto attuativo e rifiutare la fornitura.

Qualora la Committente non intendesse avvalersi della suddetta facoltà, essa potrà continuare ad applicare le penali nella misura sopra indicata e fino ad un massimo del 10% dell'importo totale del contratto attuativo, salvo che il ritardo dipenda da comprovate cause di forza maggiore o da fatti non imputabili alla condotta della Contraente.

Nel caso in cui i capi consegnati non risultino rispondenti alle specifiche tecniche ed a quanto previsto nell'offerta tecnica dell'Appaltatore, la Committente procederà a rifiutare la fornitura e ad applicare ad una penale un tantum di € 2.500,00, oltre le penali previste per il ritardo nella consegna intendendosi il relativo "Ordinativo di Lavoro" non evaso.

Qualora il cumulo delle penali dei singoli Contratti attuativi raggiungesse un importo complessivo superiore al 10% del valore massimo dell'Accordo Quadro, la Committente avrà facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso procedendo ad incamerare la cauzione definitiva.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali, maggiori, danni.

La Committente, in caso di risoluzione potrà affidare a terzi l'esecuzione delle forniture residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente, riservandosi, in particolare, il diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore non avesse assolto quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Art.8. Termini di Fatturazione

L'Appaltatore emetterà fattura in seguito al completamento delle forniture previste negli "Ordinativi di Lavoro" che dovranno essere allegati in copia

/ (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel Contratto. /

Art.9.Fatturazione e Pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto Attuativo /

/ Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero dell'Ordine di Lavoro /

Il numero del Contratto Attuativo dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

L'Appaltatore potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato. I pagamenti saranno effettuati dalla Committente entro 60 giorni d.r.f. esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dall'Appaltatore, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte dell'Unità competente della Committente.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni la Committente opererà, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture pervenute in modalità diversa da quella elettronica e prive dei dati summenzionati.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseS.p.A., potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Il RUP del Contratto ha la facoltà di vincolare i pagamenti all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Art.10 Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Art.11 Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: _____ all'attenzione di
_____.

APPALTATORE: _____ all'attenzione di
_____.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Art.12 Recesso

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo "Importo del Contratto" e l'ammontare delle forniture eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Art.13 Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta". Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;

- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva".

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria relativa all'Accordo Quadro. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Art.14 Codice etico; modello di organizzazione, gestione e controllo e policy anticorruzione

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: : I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia); IV) Codice di Condotta per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignità delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del Contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

Art.15 Non Esclusiva

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all'Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Art.16 Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente Contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è..... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. L'Appaltatore

Art.17 Foro Competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art.18 Spese e Regime fiscale dell'Affidamento

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l' Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Penali, Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Fatturazione e Pagamenti, Recesso, Riservatezza, Foro Competente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.